

DISCIPLINARE DI QUALIFICAZIONE

delle Imprese in grado di svolgere servizi di pulizia degli edifici ed aree aziendali

1) Oggetto del Sistema di qualificazione

Il presente atto regola, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, nella parte che disciplina gli appalti dei settori speciali, la qualificazione delle Imprese in grado di svolgere i servizi di pulizia degli ambienti di lavoro, depositi, officine, uffici e stazioni automobilistiche/ferroviarie, per l'iscrizione delle stesse in apposito albo aziendale. Il presente bando è utilizzato come mezzo di indizione delle diverse procedure ristrette.

Per l'affidamento di tali servizi saranno espletate differenti procedure ristrette, senza preventiva pubblicazione di specifico bando di gara, alle quali saranno invitate le sole imprese iscritte al citato Albo.

L'importo minimo che sarà posto a base di gara per l'espletamento delle suddette procedure ristrette sarà di euro 5.000,00.

2) Requisiti per la qualificazione

Sono ammessi a presentare domanda di qualificazione i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 che attestino il possesso:

- a) dei requisiti prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- b) di iscrizione alla C.C.I.A.A. nel Registro imprese o nell'Albo imprese Artigiane, ai sensi della legge n. 82/1994. e art. 3 del Regolamento di attuazione ai sensi del Dlgs. n. 1274/1997.

Per le imprese con sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea è richiesta l'iscrizione ai registri professionali o commerciali dello Stato di residenza;

- c) dei requisiti di capacità economico-finanziaria ex art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

I requisiti suindicati dovranno essere tutti posseduti alla data di invio della domanda di ammissione, pena la non iscrizione delle imprese

Resta ferma la facoltà dell'ARST di verificare, con la richiesta di specifica documentazione, la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte, sia prima che dopo l'iscrizione.

In caso di dichiarazioni non veritiere, ovvero in caso di mancata produzione della documentazione entro trenta giorni dalla richiesta, l'ARST potrà annullare l'iscrizione all'Albo, salvo il risarcimento dei danni dalla stessa ARST subiti e ferme restando le sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci.

3) Domande di qualificazione

Le Imprese interessate dovranno far pervenire apposita istanza, redatta in lingua italiana e in conformità al Fac-simile allegato al presente Disciplinare.

Le domande di qualificazione dovranno pervenire entro il 6 aprile 2012 ed a mezzo raccomandata AR, posta celere, tramite corriere o anche a mano, all'ARST S.p.A. , Via Zagabria n. 54 – 09129 Cagliari.

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Sistema di qualificazione di Imprese per i servizi di pulizia edifici ed aree aziendali”.

Si precisa che, anche dopo tale termine, le Imprese interessate potranno richiedere, nel periodo di validità dell'Albo, di essere iscritte alle condizioni stabilite nel presente bando.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza l'ARST si riserva la facoltà di informare ciascuna Impresa mittente della decisione assunta in merito all'iscrizione o meno al relativo Albo.

Qualora la stessa istanza sia incompleta o si ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni, verrà richiesta, a termini di legge, l'integrazione della documentazione

In tal caso, le imprese richiedenti verranno iscritte, se regolari, entro il citato termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Per partecipare alle diverse procedure ristrette le imprese dovranno essere già qualificate al momento dell'invio della relativa richiesta d'offerta. L'ARST non è, in alcun modo vincolata a selezionare in tempo utile per la partecipazione alla gara quelle imprese le cui domande dovessero pervenire nei 15 giorni antecedenti l'invio della richiesta d'offerta.

Resta inteso che qualunque modifica inerente la fascia di classificazione o il volume di affari, indicati dall'Impresa nella richiesta di iscrizione, dovranno essere obbligatoriamente comunicati formalmente dalla stessa Impresa.

Solo in conseguenza di tale comunicazione l'ARST adeguerà l'iscrizione dell'Impresa.

Pertanto, solo a seguito di tale modifica d'iscrizione, la stessa Impresa sarà invitata alle relative procedure di gara, in relazione alla nuova fascia di classificazione o al nuovo volume di affari dichiarato.

Il primo invito a presentare offerta equivarrà a formale comunicazione dell'avvenuta qualificazione e iscrizione all'Albo.

4) Modalità di affidamento servizi

Nell'arco di validità del sistema di qualificazione per l'affidamento dei diversi servizi verranno espletate diverse procedure ristrette con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta più bassa o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa saranno indicati nella lettera di invito a presentare offerta.

L'invito a presentare offerta verrà trasmesso direttamente alle Imprese qualificate in relazione alla propria fascia di classificazione.

Per le sole procedure ristrette, con importo annuo a base di gara sottosoglia comunitaria, saranno invitate pure le Imprese di recente costituzione e non ancora in possesso della relativa fascia di classificazione, che abbiano dichiarato, nella domanda di iscrizione, la realizzazione del volume di affari (fatturato) almeno pari all'importo a base di gara

L'ARST si riserva la facoltà di espletare le diverse procedure ristrette mediante gara per via telematica (gare on line).

L'ARST si riserva la facoltà di espletare la procedure ristrette per appaltare i servizi di pulizia locali di tutte le proprie sedi aziendali, nonché di quelle sedi di proprietà di altri Enti all'ARST collegati.

5) Durata del Sistema di qualificazione

Il presente Sistema di qualificazione avrà durata triennale con decorrenza dal 11.10.2012 al 10.10.2015.

6) Casi di non ammissione

Le Imprese richiedenti non saranno ammesse nei seguenti casi:

- 6.1 - l'attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione non risulti fra quelle indicate nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'attestazione prodotta dalla ditta;
- 6.2 - la ditta non è in grado di dimostrare quanto attestato con la dichiarazione di Responsabilità resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
- 6.3 - l'assenza anche di uno solo dei documenti prescritti e/o richiesti
- 6.4 - la mancata attestazione relativa, anche, ad uno solo dei requisiti richiesti
- 6.5 - il mancato possesso, anche, di uno solo dei requisiti richiesti.

7) – Casi di sospensione dall'iscrizione

L'efficacia dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo istituito con il presente Sistema di qualificazione può essere sospesa per un periodo di tempo stabilito – a propria discrezione – dall'ARST e, comunque, non inferiore a mesi sei, qualora l'Impresa

qualificata ovvero i propri legali rappresentanti e gli amministratori si rendano colpevoli di ripetute inadempienze nella esecuzione dei servizi affidati dall'ARST.-

Art. 8 - Cancellazione dell'iscrizione

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio, nelle fattispecie di seguito previste:

8.1 - in caso di mancata presentazione, nei tempi prescritti dal presente bando (30 giorni dalla data della richiesta ARST), dei documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti attestati nella domanda di qualificazione;

8.2 - nei casi in cui vengano meno i requisiti d'iscrizione e dei quali l'ARST sia comunque venuta a conoscenza;

8.3 - nei casi di mancato possesso, anche di uno solo, dei requisiti attestati dalla ditta all'atto dell'iscrizione;

8.4 - in caso di mancata comunicazione scritta e cambio di sede entro 60 giorni dall'accertamento d'insussistenza dell'indirizzo originario;

8.5 - qualora, da un controllo periodico, svolto d'ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio, non risulti più esistente la ditta;

8.6 - in caso di richiesta scritta del soggetto interessato;

8.7 - nel caso di risoluzione contrattuale per inadeguatezza della ditta;

8.8 - nel caso di mancata stipula del contratto da parte della ditta risultata aggiudicataria di una procedura ristretta.

Potrà essere richiesta una nuova iscrizione soltanto decorso un anno dal motivato provvedimento di cancellazione.

9) - Altre informazioni

Le domande di qualificazione non saranno vincolanti per l'Arst.

Non verranno prese in considerazione quelle non rispondenti integralmente alle prescrizioni del presente Disciplinare.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si applica il D.Lgs. n. 163/2006 nella parte che disciplina gli appalti dei settori speciali.

Il Responsabile del procedimento di istituzione del presente Sistema di qualificazione è il Dott. Carlo Boi, Dirigente del Servizio Negoziale e Appalti (telef. 0704098214).

Cagliari, 2 marzo 2012

Il Presidente dell'ARST S.p.A.
(Dott. Giovanni Caria)

